



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO : Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di società di capitali, ai sensi dell'art. 40, comma 2°, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120

Il Responsabile del Servizio Anagrafico e Regolazione del Mercato,

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali ed, in particolare, ha stabilito che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

Visti, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione adottata dal Conservatore relativa all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la successiva comunicazione, ai sensi del comma 4, dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

Atteso che, decorso il termine, di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo, ai sensi del comma 5;

Visto il comma 6 del citato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Rilevato che tali norme si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;

Ravvisata, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale, in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

Premesso che:

- utilizzando l'applicativo "Cruscotto Qualità" fornito da Infocamere s.c.p.a., sono state estratte n. 328 società di capitali, che presentavano le condizioni individuate dall'art. 40, comma 2, del Decreto Legge n. 76/2020, quali causa di scioglimento senza liquidazione;

- dall'elenco delle società citate sono state escluse le società di capitali risultate titolari di beni immobili, a seguito di consultazione telematica della banca dati SISTER fornita dall'Agenzia delle Entrate, e di partecipazioni sociali, a seguito di consultazione della banca dati del Registro delle Imprese;



Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla Legge n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, questa risulti sovente revocata/inesistente;

Visto l'articolo 8 della legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 16 del DPR n. 581/1995;

Accertate le circostanze di cui all'art. 40, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120,

PROPONE

di avviare il procedimento d'ufficio di messa in scioglimento senza liquidazione di n. 328 società di capitali, di cui n. 68 con partita Iva cessata e n. 260 con partita Iva attiva, come analiticamente individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento (allegati n. 1 e n. 2), avendo accertato l'esistenza di una delle cause, di cui al 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e, nello specifico, per aver constatato il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, in concorrenza con almeno una delle seguenti ulteriori circostanze: il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire e/o l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci.

IL SEGRETARIO GENERALE

RITENUTO, quindi, necessario avviare il procedimento d'ufficio relativo all'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione per le suddette società;

VISTO, inoltre, l'art. 8 della legge 241/1990, che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VALUTATO, inoltre, che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di procedimento d'ufficio privo di diritti di segreteria;

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento di avvio del procedimento, insieme agli allegati elenchi delle società da cancellare d'ufficio ed alle comunicazioni alle società interessate, per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in sessanta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già



evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO, infine, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di scioglimento d'ufficio senza liquidazione e successiva cancellazione di società di capitali, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale, ne ha condiviso il contenuto;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal D. Lgs. n. 219 del 25/11/2016 sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

A) di avere accertato per n. 328 società di capitali, di cui n. 68 con partita Iva cessata e n. 260 con partita Iva attiva, come analiticamente individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento (allegati n.1 e n.2), del quale costituiscono parte integrante, l'esistenza di una delle cause di scioglimento senza liquidazione, previste dal 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e, nello specifico, il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, in concorrenza con almeno una delle seguenti ulteriori circostanze: il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire e/o l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci;

B) di iscrivere d'ufficio il presente provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle Imprese per le società, di cui al punto A);

C) di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società interessate, come risultanti dal Registro delle Imprese, attraverso la pubblicazione per sessanta giorni nell'Albo Camerale on line del presente provvedimento, degli elenchi delle società (allegati n. 1 e n. 2) e delle comunicazioni di avvio del procedimento (allegati n. 3 e n. 4);

D) di assegnare, contestualmente alla pubblicazione, che equivale a notifica, il termine di 60 giorni per la presentazione di formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;

E) di pubblicare, altresì, il presente provvedimento, gli elenchi delle società interessate (allegati n. 1 e n. 2) e le comunicazioni di avvio del procedimento (allegati n. 3 e n. 4) per sessanta giorni nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di società di capitali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, Decreto Legge n. 76/2020";

F) il Responsabile del Servizio Anagrafico e Regolazione del Mercato darà esecuzione al presente provvedimento, anche attraverso i responsabili degli uffici compresi nel Servizio, curandone altresì la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Cancellazione d'ufficio di società di capitali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, Decreto Legge n. 76/2020"

G) al decorso del termine di pubblicazione all'albo on line, nonché nella su menzionata sezione del sito istituzionale, si procederà, ai sensi dell'art. 40 comma 5, con l'adozione di ulteriore determinazione



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

di cancellazione dal Registro delle Imprese delle società, che non avranno presentato formale e motivata istanza di prosecuzione attività, né le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sessanta giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
dott.ssa Paola Borgia

IL SEGRETARIO GENERALE/
IL CONSERVATORE DEL R.I.
dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i